



# COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

**N: 67**

**Oggetto:** Tariffe TOSAP 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore **08:30** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Massimo Giuliani - Sindaco**

	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
GIULIANI Massimo	(Sindaco)	X	-
FERRINI Stefano	Vice Sindaco	X	-
CAPUANO Claudio	Assessore	-	X
CHIAREI Marco	Assessore	X	-
DI GIORGI Margherita	Assessore	X	-
FRANCINI Lido	Assessore	X	-
PELLEGRINI Paola	Assessore	X	-
PIETRELLI Martina	Assessore	X	-

Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa la **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2009 che ha stabilito i criteri a cui la Giunta Comunale si deve attenere per la determinazione delle tariffe relative;  
Visto il D.Lgs 507/1993;

Visto che il Comune di Piombino è compreso nella Classe III della classificazione individuata dall'art. 43 del D.Lgs 507/1993;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che fissa al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

Considerato che è in corso un importante confronto fra l'Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria e le parti sociali circa gli aumenti tariffari da applicare alla Tassa e ritenuto che in attesa di accordo di dover confermare le medesime tariffe dell'anno precedente per le occupazioni permanenti e temporanee, con esclusione delle occupazioni effettuate con autovetture e autocaravan nelle aree di sosta costiere;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione palese unanime per conferire all'atto l'immediata eseguibilità;

### DELIBERA

1. Le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per l'anno 2015 sono deliberate nel seguente modo:

#### **Tariffa della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche**

##### **1) Occupazioni permanenti €/mq**

Tariffa ordinaria	€ 31,00
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€ 15,50
Passi carrabili	€ 15,50
Passi carrabili a raso con divieto di sosta	€ 15,50
Occupazioni di sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture, impianti di distribuzione:	<u>per ciascun utente € 0,864</u>

Distributori di carburante	
a) centro abitato	€ 44,00
b) zona limitrofa	€ 28,00
c) Sobborghi, frazioni e zone periferiche	€ 15,50
Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	
a) centro abitato	€ 15,50
b) zona limitrofa	€ 10,50
c) frazioni sobborghi e zone periferiche	€ 8,00

## **2) Occupazioni temporanee €/mq**

Tariffa ordinaria	€ 1,15
Spazi sovrastanti o sottostanti il suolo	€ 0,80
Occupazioni per manifestazioni politiche sportive e culturali	€ 0,23
Attività Edilizia	€ 0,58
Installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,23
Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli	€ 0,58
Mercato settimanale a convenzione annuale al mq	€ 12,18
Mercato settimanale tariffa giornaliera al mq	€ 0,58

La tariffa ordinaria è riferita ad occupazioni di durata inferiore a 15 giorni: ferma restando la tassazione a tariffa ordinaria dei primi 14 giorni, al periodo ulteriore la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D.Lgs 507/1993 con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione del 30 per cento.

Le aree a ciò destinate sono suddivise in due classi e per le quali sono stabilite diverse tariffe d'imposta: aree a parcheggio cittadine individuate da apposita segnaletica ed aree a parcheggio costiere ed archeologiche individuate nelle tabelle sottostanti (oltre che da apposita segnaletica).

Per ciascuna classe sono individuate delle tariffe temporanee, variabili anche in base al tempo di occupazione ed ai giorni di calendario, all'interno del minimo e massimo di legge: la stessa tariffa è frazionata in ventiquattresimi per ottenere una tariffa oraria per metro quadrato. La tariffa oraria di parcheggio è ottenuta infine considerando che lo stallo che è messo a disposizione delle autovetture occupa una superficie complessiva pari a 12,5 mq mentre lo stallo a disposizione degli autocaravan occupa una superficie complessiva pari a 24,5 mq.

La riscossione delle tariffe di occupazione di suolo pubblico avviene attraverso l'uso di parchimetri atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa (Circolare Ministero delle finanze 25/03/1994 n. 13/E).

Le tariffe per le due classi di aree di sosta sono individuate analiticamente come di seguito:

- **aree di sosta cittadine individuate da apposita segnaletica**

Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico con autovetture o autocaravan si applicano giornalmente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e l'occupazione può avere una durata massima di tre ore:

per la prima ora	€ 0,80
per ciascuna ora successive alla prima	€ 1,00

Tutte le tariffe sopra riportate ( occupazione permanente- occupazione temporanea- aree di sosta cittadine) potranno essere oggetto di aumento con successivo atto



- **aree di sosta presso i parchi costieri ed archeologici**

Tali aree di sosta sono identificate come di seguito:

- “Torre Mozza 1” foglio 63, particella 151;
- “Torre Mozza 2” foglio 55, particella 225;
- “Pappasole” foglio 55, particella 216;
- “Carbonifera 1 e 2” foglio 55, particella 239 e 36 demanio dello stato;
- “il Pino” foglio 54 particelle 2085 e 2087;
- “Mortelliccio 1”, foglio 54 particelle 1763, 2069,2089, 2081 altri;
- “Mortelliccio 2” foglio 54 particella 2032, 2039;
- “Sterpaia”, foglio 53, particelle 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 623, 926;
- “Carlappiano” foglio 53 particelle 1061, 1059, 723, 1057, 721, 722, 1055, 1053, 699, 1051, 697, 698, 1049, 675, 674, 1047, 672, 673, 1045, 1043, 649, 1041, 647, 648;
- “Perelli 1 e 2” foglio 53 particelle 996, 1210;
- “Perelli 3” foglio 53 particelle 1123 e 1125;

- Foglio 63 particella 154, foglio 55 particella 272 solo qualora in futuro venissero destinate a parcheggio;
- “Casone” foglio 11 particelle 73, 77;
- “Fontina” foglio 11 particella 103;
- “Caldanelle” foglio 3, particella 208;
- “Pinetina” foglio 2 particella 297;
- “Villini” strade comunali del foglio 2 come evidenziate nell'estratto di mappa allegato;
- “Edicola” foglio 2 particella 513;

Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico con autovetture o autocaravan si applicano giornalmente dalle ore 8,00 alle ore 20,000: i periodi in cui va corrisposta la tassa e le relative tariffe sono indicate nei seguenti prospetti.



Sono inoltre previste le seguenti norme particolari per i soli parcheggi costieri ed archeologici:

- Pagamenti cumulativi residenti

I residenti nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta, che occupano suolo pubblico con autovetture o autocaravan di loro proprietà (o comproprietà), in luogo del pagamento della tassa per ogni singola occupazione, potranno effettuare un pagamento cumulativo presunto della tassa: per le autovetture l'importo del pagamento cumulativo per tutto il periodo infrannuale d'imposizione è pari a 50,00 euro. Per gli autocaravan l'importo cumulativo per una settimana è pari a 80 euro. Ciascun pagamento cumulativo è riferito ad una sola autovettura o autocaravan di proprietà che il contribuente residente è tenuto a dichiarare nella richiesta di pagamento. A fronte di tale pagamento, il Comune rilascerà una tessera (TOSAP parking pass) che durante i periodi di occupazione del suolo pubblico dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'autovettura o dell'autocaravan dichiarati. La residenza si evince dalla carta di circolazione dell'autovettura o dell'autocaravan. Nel caso di autovetture o autocaravan intestati a società, ai fini del pagamento cumulativo dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del titolare o di uno dei titolari degli stessi, in cui venga specificato che il mezzo è dato in uso al dipendente che però deve comunque essere residente in uno dei comuni sopraccitati.

- Pagamenti cumulativi contribuenti non residenti

Tutti i contribuenti non residenti che occupano suolo pubblico con autovetture possono effettuare un pagamento cumulativo presunto della tassa per l'importo di € 40,00 per occupazioni della durata di 7 giorni consecutivi. Per gli autocaravan l'importo cumulativo per sette giorni è pari a 80 euro. In entrambi i casi, i sette giorni decorrono dalla data di pagamento. A fronte di tali pagamenti, il Comune rilascerà una tessera (TOSAP parking pass) che durante i periodi di occupazione del suolo pubblico dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'autovettura.

- E' inoltre possibile pagare anticipatamente ed in modo cumulativo diverse future occupazioni. A tal fine il Comune rilascia delle tessere prepagate per i seguenti importi: 5, 10, 15 e 20 euro.

Sia per le aree di sosta cittadine, sia per la aree di sosta presso i parchi costieri e archeologici, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa secondo le tariffe orarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs 507/1993 ed in caso di mancato o insufficiente pagamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 commi 1 e 3 del D.Lgs 507/1993.

Per le aree di sosta cittadine, nel caso di totale mancato pagamento si presume che l'occupazione si protrae per 3 ore, mentre in caso di insufficiente pagamento si presume che l'occupazione si protrae per 1 ora.

Per le aree di sosta presso i parchi costieri e archeologici, nel caso di totale mancato pagamento si presume che l'occupazione si protrae per 5 ore, mentre in caso di insufficiente pagamento si presume che l'occupazione si protrae per 2 ore.

**2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.**